



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951
e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 06/GST del 9 gennaio 2026

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL 9/1/2026

GARA del 7/12/2025 ATLETICO FAIANO sq. B – NOCERA SUPERIORE
RECLAMO SOCIETA' NOCERA SUPERIORE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Asd Nocera Superiore con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Atletico Faiano, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione all'incontro i seguenti calciatori: Conte Salvatore (8.3.1998), Elbarkaoui Abderrahman (1.1.1989), El Filili Youssef (9.1.2001), Mahouh Ziyad (23.8.2001), Salih Ilyass (23.6.1995), Birjali Oussama (13.1.2001), Maiorano Giuseppe (21.2.1974); rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Campania si evince che in anagrafe federale il calciatore Conte Salvatore risulta tesserato in data 9.12.2025, successivamente alla disputa della gara avvenuta in data 7.12.2025, che il calciatore Maiorano Giuseppe risulta svincolato dal 19.7.2023 e, quindi, non tesserato, mentre tutti gli altri restanti calciatori non risultano presenti in anagrafe, per cui tutti i calciatori segnalati nel reclamo non avevano titolo a prendere parte alla gara. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società Asd Nocera Superiore ed infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società Atletico Faiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Asd Nocera Superiore; di infliggere la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Conte Salvatore (8.3.1998), nonché ai seguenti calciatori Elbarkaoui Abderrahman (1.1.1989), El Filili Youssef (9.1.2001), Mahouh Ziyad (23.8.2001), Salih Ilyass (23.6.1995), Birjali Oussama (13.1.2001), Maiorano Giuseppe (21.2.1974), allorquando dovessero essere eventualmente tesserati, l'inibizione temporanea per 4 giornate al sig. Prospero Luigi, dirigente accompagnatore della società Atletico Faiano; l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatori non tesserati.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO FAIANO
Vedi delibera.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PROSPERO LUIGI (ATLETICO FAIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CONTE SALVATORE (ATLETICO FAIANO)

Vedi delibera.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

GARA del 20/12/2025 TRAMONTI CALCIO – REAL SAN SEVERINO RECLAMO SOCIETA' TRAMONTI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il ricorso ritualmente proposti dalla società ASD Tramonti Calcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, ASD Real San Severino, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara il calciatore Seck Abdou (10.4.2004); effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che il predetto calciatore della società Real San Severino risulta regolarmente tesserato in data 18.12.2025, due giorni prima della disputa dell'incontro. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Tramonti Calcio, di confermare il risultato di 1-3 acquisito sul campo in favore della società Real San Severino ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

gara del 21/12/2025 TEGGIANESE – REAL SANTA CECILIA 2025 RECLAMO SOCIETA' REAL SANTA CECILIA 2025

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società ASD Real Santa Cecilia 2025 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, ASD Teggianese, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione all'incontro il calciatore Pousseu Nkouane Achille Durand (20.11.2007); rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Campania si evince che in anagrafe federale il detto calciatore risulta svincolato dalla società Valentino Mazzola dall'1.7.2025 e, quindi, non tesserato, per cui non aveva titolo a prendere parte alla gara. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Real Santa Cecilia 2025 e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società ASD Teggianese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società ASD Real Santa Cecilia 2025; di infliggere la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Pousseu Nkouane Achille Durand (20.11.2007), allorquando dovesse essere eventualmente tesserato, l'inibizione temporanea per 4 giornate al sig. Gallo Antonio Paolo, dirigente accompagnatore della società ASD Teggianese; l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatore non tesserato; nonché punti 1 di penalizzazione in classifica.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

TEGGIANESE 1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 50,00 TEGGIANESE
Vedi delibera.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GALLO ANTONIO PAOLO (TEGGIANESE)

Vedi delibera.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Pubblicato in Salerno Il 9 gennaio 2026

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**